



**2021/0414(COD)**

5.10.2022

## **PARERE**

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali  
(COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD))

Relatrice per parere: Karima Delli

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Secondo le stime della Commissione, oltre 28 milioni di persone nell'UE lavorano mediante piattaforme digitali e il loro numero è destinato a toccare i 43 milioni entro il 2025. La pandemia di COVID-19 ha accelerato tale tendenza, favorendo i settori che avevano già iniziato la transizione verso il lavoro mediante piattaforme digitali, quale il lavoro in loco scarsamente qualificato determinato dalla piattaforma nel settore europeo dei trasporti, come la distribuzione di prodotti alimentari, il trasporto a chiamata e il trasporto di merci. L'economia delle piattaforme presenta un potenziale crescente in termini di creazione di opportunità lavorative per le persone ai margini del mercato del lavoro. Tuttavia, la flessibilità e la crescita esponenziale del lavoro mediante piattaforme digitali rischiano di creare condizioni precarie per coloro che svolgono tali attività senza una regolamentazione adeguata. Inoltre, le economie delle piattaforme basate su un'errata classificazione dei lavoratori, una protezione sociale insufficiente e l'elusione fiscale sono inaccettabili, rappresentano una perdita di gettito fiscale per gli Stati membri e creano una disparità di condizioni tra le piattaforme online e i modelli commerciali tradizionali che operano nel settore dei trasporti e del turismo nell'Unione.

Sulla base del parere elaborato lo scorso anno, la relatrice mira a garantire condizioni di lavoro eque e giuste, che rispettino la salute fisica e psicosociale, la sicurezza e la dignità dei lavoratori delle piattaforme. Ciò vale, in particolare, per il settore europeo dei trasporti, e soprattutto per il lavoro in loco scarsamente qualificato determinato dalla piattaforma, nell'ambito del quale il lavoro mediante piattaforme digitali ha registrato un notevole aumento a causa della pandemia di COVID-19.

### **Salute e sicurezza**

Oltre ai classici rischi che il lavoro comporta, quali l'affaticamento, lo stress e l'esaurimento, le persone che eseguono un lavoro mediante piattaforme digitali nel settore dei trasporti e del turismo sono esposte, a causa della precarietà di tale lavoro, a rischi psicosociali, come la pressione dovuta al monitoraggio online, alle valutazioni e alle scadenze ravvicinate. La pandemia di COVID-19 ha inoltre dimostrato che le persone che eseguono lavori mediante piattaforme digitali, in particolare coloro che svolgono un lavoro in loco scarsamente qualificato determinato dalla piattaforma nel settore europeo dei trasporti e del turismo, erano esposte a rischi per la salute e la sicurezza e dovrebbero dunque essere dotate di dispositivi di protezione e beneficiare di assicurazioni contro gli incidenti, nonché di una protezione sociale che preveda l'accesso al congedo di malattia e tutele in caso di disoccupazione. I lavoratori vulnerabili come i migranti e giovani sono particolarmente colpiti dall'incertezza del rapporto di lavoro, nonché dai rischi per la salute e la sicurezza, motivo per cui necessitano di una tutela efficace.

### **Gestione algoritmica**

La gestione algoritmica è una componente fondamentale del modello imprenditoriale del settore delle piattaforme, comprese le società di piattaforme del settore europeo dei trasporti e del turismo. La relatrice intende ampliare la tutela dei diritti fondamentali, della salute e della dignità di tutti i lavoratori soggetti alla gestione algoritmica, compresi i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e semiautomatizzati. Rientra in tale contesto la necessità di una sorveglianza umana di tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro, sulla salute e

sulla sicurezza o che introducono modifiche ai termini concordati del rapporto di lavoro.

### **Dialogo sociale**

La mancanza di un luogo di lavoro comune per coloro che lavorano mediante piattaforme digitali interessa anche i lavoratori delle piattaforme nel settore europeo dei trasporti e del turismo. La relatrice mira dunque a garantire il dialogo sociale attraverso un'adeguata rappresentanza, compreso il diritto di adesione a un sindacato, di organizzazione e di contrattazione collettiva.

### **Accesso alla formazione e al miglioramento del livello delle competenze**

A causa della natura precaria del lavoro mediante piattaforme digitali e dei rischi per la salute e la sicurezza che esso comporta, in particolare nel caso del lavoro in loco scarsamente qualificato determinato dalla piattaforma nel settore europeo dei trasporti e del turismo, occorre mettere a punto una formazione periodica obbligatoria in materia di sicurezza e offrire percorsi di sviluppo professionale al fine di ampliare la gamma di opportunità professionali per coloro che lavorano mediante tali piattaforme, garantendo la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). In particolare, l'articolo 31 della Carta sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro **sane, sicure e dignitose**. L'articolo 27 della Carta tutela il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. L'articolo 8 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d'impresa.

##### *Emendamento*

(2) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). In particolare, l'articolo 31 della Carta sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro **equie e giuste, che rispettino la salute, la sicurezza e la dignità delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, segnatamente nei settori europei dei trasporti e del turismo, e soprattutto nel caso del lavoro in loco determinato dalla piattaforma, quali i servizi di trasporto e consegna**. L'articolo 27 della Carta tutela il

diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. L'articolo 8 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d'impresa. ***L'articolo 21 della Carta sancisce il diritto alla non discriminazione.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) La digitalizzazione sta cambiando il mondo del lavoro, migliorando la produttività e aumentando la flessibilità, ma comporta anche alcuni rischi per l'occupazione e le condizioni di lavoro. Le tecnologie basate su algoritmi, compresi i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, hanno consentito la nascita e la crescita delle piattaforme di lavoro digitali.

#### *Emendamento*

(4) La digitalizzazione sta cambiando il mondo del lavoro, migliorando la produttività e aumentando la flessibilità, ***oltre ad aver creato nuove opportunità lavorative e commerciali, in particolare nei settori dei trasporti e del turismo,*** ma comporta anche alcuni rischi ***potenziali*** per l'occupazione e le condizioni di lavoro ***in termini di classificazione corretta della situazione occupazionale e di promozione della trasparenza, dell'equità e della sicurezza, per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per la tutela del loro diritto fondamentale alla vita privata.*** Le tecnologie basate su algoritmi, compresi i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, hanno consentito la nascita e la crescita delle piattaforme di lavoro digitali, ***che hanno creato opportunità economiche per centinaia di migliaia di cittadini e imprese dell'UE, offrendo nel contempo libertà di scelta e valore ai consumatori dell'Unione. Tuttavia, il modello commerciale delle piattaforme di lavoro digitali comporta notevoli ripercussioni che le piattaforme dovrebbero limitare al fine di evitare potenziali condizioni di lavoro sfavorevoli per i lavoratori.***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Le piattaforme possono svolgere un ruolo nel facilitare la mobilità come servizio (Mobility as a Service – MaaS), la logistica come servizio (Logistics as a Service – LaaS) e la mobilità collaborativa. Nuove soluzioni digitali e innovative possono offrire possibilità per un trasferimento modale nelle aree urbane e suburbane, affrontando potenziali preoccupazioni legate all'ambiente e alla salute, consentendo ai consumatori di risparmiare tempo e sforzi e migliorando la competitività delle imprese interessate. Inoltre, le nuove tecnologie digitali possono contribuire a gestire e tracciare meglio l'uso delle risorse, a migliorare l'efficienza e a collaborare al conseguimento degli ambiziosi obiettivi ambientali dell'UE.***

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) La pandemia di COVID-19 ha determinato un notevole aumento del tasso di crescita del settore delle piattaforme di lavoro digitali, in particolare per quanto concerne il lavoro in loco determinato dalla piattaforma, compresi i servizi di trasporto e consegna. La pandemia ha dimostrato che tali lavoratori erano esposti a rischi per la salute e la sicurezza e dovrebbero dunque essere dotati di dispositivi di protezione e beneficiare di assicurazioni contro gli incidenti, nonché di una protezione sociale che preveda l'accesso al congedo***

*di malattia e tutele in caso di disoccupazione.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Il lavoro mediante piattaforme digitali è svolto da persone fisiche tramite l'infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali che forniscono un servizio ai propri clienti. Attraverso gli algoritmi, le piattaforme di lavoro digitali **possono controllare**, in misura minore o maggiore a seconda del loro modello di business, l'esecuzione del lavoro, la sua retribuzione e il rapporto tra i clienti e le persone che svolgono il lavoro. Il lavoro mediante piattaforme digitali può essere svolto esclusivamente online mediante strumenti elettronici ("lavoro online mediante piattaforme digitali") o secondo modalità ibride che combinano un processo di comunicazione online con una successiva attività nel mondo fisico ("lavoro in loco mediante piattaforme digitali"). Molte delle piattaforme di lavoro digitali esistenti sono imprese internazionali che sviluppano le loro attività e i loro modelli di business in diversi Stati membri o a livello transfrontaliero.

#### *Emendamento*

(5) Il lavoro mediante piattaforme digitali è svolto da persone fisiche tramite l'infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali che forniscono un servizio ai propri clienti. Attraverso gli algoritmi **e l'intelligenza artificiale**, le piattaforme di lavoro digitali **controllano**, in misura minore o maggiore a seconda del loro modello di business, l'esecuzione del lavoro, la sua retribuzione e il rapporto tra i clienti e le persone che svolgono il lavoro. Il lavoro mediante piattaforme digitali può essere svolto esclusivamente online mediante strumenti elettronici ("lavoro online mediante piattaforme digitali") o secondo modalità ibride che combinano un processo di comunicazione online con una successiva attività nel mondo fisico ("lavoro in loco mediante piattaforme digitali"). Molte delle piattaforme di lavoro digitali esistenti sono imprese internazionali che sviluppano le loro attività e i loro modelli di business in diversi Stati membri o a livello transfrontaliero.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(5 bis) Oltre ai classici rischi che il lavoro online e offline comporta, le persone che eseguono un lavoro in loco determinato***

*dalla piattaforma nei settori europei dei trasporti e del turismo possono essere esposte a rischi psicosociali aggiuntivi, quali lo stress e l'ansia associati alla gestione algoritmica e al monitoraggio dell'esecuzione delle attività di lavoro, che possono esercitare una pressione eccessiva sui lavoratori, con conseguenze per la loro sicurezza, oltre che per la sicurezza stradale.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Il lavoro mediante piattaforme digitali può offrire opportunità per accedere più facilmente al mercato del lavoro, ottenere un reddito supplementare attraverso un'attività secondaria o godere di una certa flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro. Al tempo stesso il lavoro mediante piattaforme digitali comporta una serie di sfide, in quanto può rendere più labili i confini tra il rapporto di lavoro e l'attività autonoma e tra le responsabilità dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Un'errata classificazione della situazione occupazionale ha conseguenze per le persone interessate, in quanto rischia di limitare l'accesso ai diritti sociali e dei lavoratori esistenti. Essa determina inoltre disparità di condizioni rispetto alle imprese che classificano correttamente i propri lavoratori e ha implicazioni per i sistemi di relazioni industriali degli Stati membri, per la loro base imponibile e per la copertura e la sostenibilità dei loro sistemi di protezione sociale. Tali sfide, sebbene non riguardino soltanto il lavoro mediante piattaforme digitali, sono particolarmente impegnative e pressanti nell'economia delle piattaforme.

#### *Emendamento*

(6) Il lavoro mediante piattaforme digitali può offrire opportunità per accedere più facilmente al mercato del lavoro, ottenere un reddito supplementare attraverso un'attività secondaria o godere di una certa flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro. ***In tal senso, l'economia delle piattaforme è diventata una parte integrante e in rapida crescita dei settori europei dei trasporti e del turismo, fornendo nuovi modelli d'impresa, talenti e opportunità di lavoro.*** Al tempo stesso il lavoro mediante piattaforme digitali comporta una serie di sfide ***quando le piattaforme digitali non rispettano la legislazione in materia,*** in quanto può rendere più labili i confini tra il rapporto di lavoro e l'attività autonoma e tra le responsabilità dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Un'errata classificazione della situazione occupazionale ha conseguenze per le persone interessate, in quanto rischia di limitare l'accesso ai diritti sociali e dei lavoratori esistenti. Essa determina inoltre disparità di condizioni rispetto alle imprese che classificano correttamente i propri lavoratori e ha implicazioni per i sistemi di relazioni industriali degli Stati membri, per la loro base imponibile e per la copertura e



la sostenibilità dei loro sistemi di protezione sociale. Tali sfide, sebbene non riguardino soltanto il lavoro mediante piattaforme digitali, sono particolarmente impegnative e pressanti nell'economia delle piattaforme.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Le soluzioni proposte dovrebbero pertanto aiutare i lavoratori delle piattaforme a continuare a svolgere l'attività lavorativa con la flessibilità desiderata in termini di organizzazione e controllo della propria situazione occupazionale (ad esempio, come fonte di reddito supplementare), di carico di lavoro e orari.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Occorre sottolineare che la maggioranza dei lavoratori delle piattaforme ha un altro lavoro o un'altra fonte di reddito e che, per la maggior parte di essi, le attività svolte mediante le piattaforme non rappresentano la loro occupazione principale<sup>1 bis</sup>. Secondo le ricerche, i lavoratori delle piattaforme tendenzialmente ricevono una retribuzione scarsa, sebbene in alcuni casi percepiscano redditi relativamente buoni. Inoltre, i lavoratori dell'economia delle piattaforme tendono a essere più giovani e a disporre di un livello di istruzione più elevato rispetto alla popolazione in***

*generale*<sup>1 ter</sup>.

---

*1 bis Studio dal titolo "The value of Flexible Work for Local Delivery Couriers" (Il valore del lavoro flessibile per i corrieri che effettuano consegne locali), pag.5.*

*1 ter "The Social Protection of Workers in the Platform Economy" (La protezione sociale dei lavoratori nell'economia delle piattaforme),  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL\\_STU\(2017\)614184\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf).*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Le cause intentate in diversi Stati membri hanno evidenziato **il persistere** di **una** classificazione errata della situazione occupazionale per quanto riguarda alcuni tipi di lavoro mediante piattaforme digitali, in particolare nei settori in cui le piattaforme di lavoro digitali esercitano un certo controllo sulla retribuzione e sull'esecuzione del lavoro. Sebbene le piattaforme di lavoro digitali classifichino frequentemente le persone che lavorano mediante le piattaforme stesse come lavoratori autonomi o "contraenti indipendenti", molti organi giurisdizionali hanno rilevato che le piattaforme digitali esercitano di fatto un potere di direzione e controllo su tali persone, spesso integrandole nelle loro principali attività commerciali e determinando unilateralmente il livello delle retribuzioni. Gli organi giurisdizionali interessati hanno pertanto riclassificato i presunti lavoratori autonomi come lavoratori subordinati delle piattaforme digitali. **Le** giurisprudenze

#### *Emendamento*

(7) Le cause intentate in diversi Stati membri hanno evidenziato **casi** di classificazione errata della situazione occupazionale per quanto riguarda alcuni tipi di lavoro mediante piattaforme digitali, in particolare nei settori in cui le piattaforme di lavoro digitali esercitano un certo controllo sulla retribuzione e sull'esecuzione del lavoro. Sebbene le piattaforme di lavoro digitali classifichino frequentemente le persone che lavorano mediante le piattaforme stesse come lavoratori autonomi o "contraenti indipendenti", molti organi giurisdizionali hanno rilevato che le piattaforme digitali esercitano di fatto un potere di direzione e controllo su tali persone, spesso integrandole nelle loro principali attività commerciali e determinando unilateralmente il livello delle retribuzioni. Gli organi giurisdizionali interessati hanno pertanto riclassificato i presunti lavoratori autonomi come lavoratori subordinati delle piattaforme digitali. **A causa delle diverse**

nazionali hanno tuttavia dato luogo a esiti diversi e le piattaforme di lavoro digitali hanno adattato il proprio modello di business in vari modi, inasprendo così l'assenza di certezza del diritto sulla situazione occupazionale.

***definizioni nazionali di lavoratore e di rapporto di lavoro, le*** giurisprudenze nazionali hanno tuttavia dato luogo a esiti diversi e le piattaforme di lavoro digitali hanno adattato il proprio modello di business in vari modi, inasprendo così l'assenza di certezza del diritto sulla situazione occupazionale.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) I sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati su algoritmi sostituiscono sempre più spesso le funzioni che i dirigenti svolgono abitualmente nelle imprese, ad esempio assegnano compiti, impartiscono istruzioni, valutano il lavoro svolto, offrono incentivi o impongono sanzioni. Le piattaforme di lavoro digitali utilizzano tali sistemi algoritmici come modalità standard per organizzare e gestire il lavoro mediante piattaforme digitali attraverso la loro infrastruttura. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali oggetto di tale gestione algoritmica spesso non dispongono di informazioni sulle modalità di funzionamento degli algoritmi, sui dati personali utilizzati e sul modo in cui il loro comportamento incide sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Nemmeno i rappresentanti dei lavoratori e gli ispettorati del lavoro hanno accesso a tali informazioni. Inoltre le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali spesso non conoscono i motivi delle decisioni prese o sostenute dai sistemi automatizzati e non hanno la possibilità di discutere tali decisioni con una persona di contatto o di contestarle.

#### *Emendamento*

(8) I sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati su algoritmi sostituiscono sempre più spesso le funzioni che i dirigenti svolgono abitualmente nelle imprese, ad esempio assegnano compiti, impartiscono istruzioni, valutano il lavoro svolto, offrono incentivi o impongono sanzioni. Le piattaforme di lavoro digitali utilizzano tali sistemi algoritmici come modalità standard per organizzare e gestire il lavoro mediante piattaforme digitali attraverso la loro infrastruttura. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali oggetto di tale gestione algoritmica spesso non dispongono di informazioni sulle modalità di funzionamento degli algoritmi, sui dati personali utilizzati e sul modo in cui il loro comportamento incide sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Nemmeno i rappresentanti dei lavoratori e gli ispettorati del lavoro hanno accesso a tali informazioni. Inoltre le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali spesso non conoscono i motivi delle decisioni prese o sostenute dai sistemi automatizzati e non hanno la possibilità di ***ottenere una spiegazione, di discutere tali decisioni con una persona di contatto o di contestarle e presentare ricorso. La presente direttiva dovrebbe mirare, tra l'altro, a migliorare l'accesso delle***

*persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali alle informazioni, alle spiegazioni e, se del caso, ai mezzi di contestazione e ricorso contro tali decisioni.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) I lavoratori delle piattaforme dovrebbero trarre benefici da un'effettiva concorrenza tra le piattaforme grazie a un migliore accesso ai dati e alla standardizzazione della connettività dei dati, al fine migliorare le loro condizioni per i lavoratori delle piattaforme, preservando nel contempo la dinamicità dell'economia delle piattaforme;*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) Secondo le informazioni disponibili, la maggior parte delle persone che lavorano mediante le piattaforme selezionate è libera di scegliere e modificare il proprio orario di lavoro, poiché può accedere alla piattaforma quando preferisce o scegliere i periodi di disponibilità. Si stima che solo il 3 % del reddito delle persone che lavorano mediante le piattaforme selezionate sia percepito nell'ambito di un orario di lavoro concordato. Inoltre, nessuna delle piattaforme esaminate prevedeva una clausola di "esclusività dei servizi" nelle proprie condizioni generali<sup>1 bis</sup>.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) La raccomandazione 2019/C 387/01<sup>58</sup> del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi raccomanda agli Stati membri di adottare misure per garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi la copertura formale, la copertura effettiva, l'adeguatezza e la trasparenza dei sistemi di protezione sociale. Attualmente gli Stati membri prevedono livelli diversi di protezione sociale per i lavoratori autonomi.

---

<sup>58</sup> Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01) (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

#### *Emendamento*

(11) La raccomandazione 2019/C 387/01<sup>58</sup> del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi raccomanda agli Stati membri di adottare misure per garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi la copertura formale, la copertura effettiva, l'adeguatezza e la trasparenza dei sistemi di protezione sociale. Attualmente gli Stati membri prevedono livelli diversi di protezione sociale per i lavoratori autonomi **e la sicurezza sociale rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.**

---

<sup>58</sup> Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01) (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Sebbene gli atti giuridici dell'Unione esistenti o proposti prevedano alcune garanzie generali, le sfide nel lavoro mediante piattaforme digitali richiedono ulteriori misure specifiche. È necessario che l'Unione stabilisca nuove norme minime in materia di condizioni di lavoro

#### *Emendamento*

(13) Sebbene gli atti giuridici dell'Unione esistenti o proposti prevedano alcune garanzie generali, le sfide nel lavoro mediante piattaforme digitali richiedono ulteriori misure specifiche. È necessario che l'Unione stabilisca nuove norme minime in materia di condizioni di lavoro

per far fronte alle sfide derivanti dal lavoro mediante piattaforme digitali al fine di inquadrarne adeguatamente lo sviluppo in modo sostenibile. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione dovrebbero godere di una serie di diritti minimi volti a garantire la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, a promuovere la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica e a migliorare la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere. Tali diritti minimi dovrebbero essere introdotti con l'obiettivo di migliorare la certezza del diritto, creare condizioni di parità tra le piattaforme di lavoro digitali e i fornitori di servizi offline e favorire *la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali* nell'Unione.

per far fronte alle sfide derivanti dal lavoro mediante piattaforme digitali al fine di inquadrarne adeguatamente lo sviluppo in modo sostenibile. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione dovrebbero godere di una serie di diritti minimi volti a garantire la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, a promuovere la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica e a migliorare la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere. Tali diritti minimi dovrebbero essere introdotti con l'obiettivo di migliorare la certezza del diritto, creare condizioni di parità tra le *diverse* piattaforme di lavoro digitali e *nei confronti dei* fornitori di servizi offline e favorire *lo sviluppo delle piattaforme in modo* sostenibile nell'Unione.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) L'economia collaborativa ha creato diversi modelli commerciali e continuerà a evolversi con lo sviluppo tecnologico e il cambiamento dei comportamenti. Tali trasformazioni devono essere integrate nella pianificazione dei trasporti e della mobilità urbana sostenibile, ottimizzando la necessità di un trasferimento modale e la qualità della fornitura di servizi. Il settore delle piattaforme ha contribuito alla creazione di imprese e alla crescita dell'occupazione, ha creato modelli di lavoro flessibili, come il lavoro a tempo parziale, e ha ridotto gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le piattaforme di lavoro digitali, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile, a condizione che il lavoro mediante piattaforme digitali organizzato tramite dette piattaforme sia svolto nell'Unione. È opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie a livello di Unione per garantire diritti minimi in materia di condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

#### *Emendamento*

(17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le piattaforme di lavoro digitali, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile, a condizione che il lavoro mediante piattaforme digitali organizzato tramite dette piattaforme sia svolto nell'Unione. È opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie a livello di Unione per garantire diritti minimi in materia di condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, **garantendo nel contempo certezza giuridica e prevedibilità per i settori maggiormente interessati, quali i trasporti e il turismo.**

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(18 bis) In fase di definizione o attuazione delle modalità di informazione e consultazione, i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero operare in uno spirito di collaborazione e nel rispetto dei loro diritti e degli obblighi reciproci, tenendo conto sia degli interessi dell'impresa o dello stabilimento che di quelli dei lavoratori.**

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 23

*Testo della Commissione*

(23) Il perseguimento della corretta determinazione della situazione occupazionale non dovrebbe pregiudicare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei veri lavoratori autonomi che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. ***Qualora una piattaforma di lavoro digitale decida, su base puramente volontaria o d'intesa con le persone interessate, di pagare per la protezione sociale, l'assicurazione contro gli infortuni o altre forme di assicurazione, per misure di formazione o per prestazioni analoghe ai lavoratori autonomi che lavorano mediante tale piattaforma, dette prestazioni in quanto tali non dovrebbero essere considerate elementi determinanti indicanti l'esistenza di un rapporto di lavoro.***

*Emendamento*

(23) Il perseguimento della corretta determinazione della situazione occupazionale non dovrebbe pregiudicare il miglioramento delle condizioni di lavoro ***equie e giuste*** dei veri lavoratori autonomi che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. ***Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione, nelle loro politiche nazionali, a garantire una protezione efficace dei lavoratori particolarmente colpiti dall'incertezza circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, compresi i lavoratori più vulnerabili. Tale aspetto è particolarmente importante per i migranti e i giovani lavoratori del settore dei servizi di consegna. Lo stesso vale anche per le donne, che rappresentano solo il 22 % dei lavoratori del settore dei trasporti e rappresentano anche una minoranza dei lavoratori delle piattaforme digitali nei settori dei trasporti e del turismo.***

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva  
Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(23 bis) La Commissione e gli Stati membri sostengono le piattaforme e le incoraggiano a sviluppare percorsi di formazione e sviluppo professionale al fine di ampliare la gamma di opportunità professionali per i loro lavoratori. Occorre prevedere formazioni obbligatorie periodiche in materia di codice della strada e sicurezza stradale, come pure una formazione specifica nel settore dei trasporti, e garantire che le piattaforme online e i lavoratori delle piattaforme agiscano in modo responsabile, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla***



*protezione, alla sicurezza, alla salute, alla tutela della vita privata e alla comunicazione di informazioni precise. I lavoratori delle piattaforme digitali nel settore dei trasporti sono esposti a rischi per la salute e la sicurezza e devono pertanto essere dotati di dispositivi di protezione adeguati, conformemente alla legislazione nazionale. Le assicurazioni contro gli incidenti, i controlli tecnici, la manutenzione e le riparazioni dei veicoli sono fondamentali per garantire che i mezzi utilizzati dai lavoratori delle piattaforme digitali, compresi le biciclette elettriche, i monopattini e i motocicli, rispettino le normative e gli standard pertinenti. È importante che la Commissione e gli Stati membri tengano conto della digitalizzazione nei loro programmi di istruzione e formazione al fine di adeguarli all'era digitale.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 23 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 ter) È fondamentale creare una rete di sicurezza per i lavoratori delle piattaforme digitali che offra tutele per quanto concerne gli incidenti, la disoccupazione e la pensione, conformemente al principio di sussidiarietà e alle competenze nazionali degli Stati membri, tenendo conto nel contempo del potenziale delle prestazioni volontarie delle piattaforme di lavoro digitali.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 23 quater (nuovo)**

***(23 quater) I criteri della presente direttiva dovrebbero rispettare le caratteristiche uniche del lavoro mediante piattaforme digitali. Tenendo conto del fatto che nell'aprile 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulla situazione del rapporto di lavoro nella causa Yodel (C-692/19), i colegislatori dovrebbero essere coerenti nel rispetto di tali criteri, che stabiliscono le specificità del lavoro mediante piattaforme digitali.***

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di direttiva Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Quando controllano determinati elementi dell'esecuzione del lavoro, le piattaforme di lavoro digitali agiscono in qualità di datori di lavoro in un rapporto di lavoro. La direzione e il controllo, o la subordinazione giuridica, sono elementi essenziali della definizione del rapporto di lavoro negli Stati membri e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. I rapporti contrattuali in cui le piattaforme di lavoro digitali esercitano un certo livello di controllo su alcuni elementi dell'esecuzione del lavoro dovrebbero pertanto essere considerati, in virtù di una presunzione legale, come un rapporto di lavoro tra la piattaforma digitale e la persona che svolge un lavoro mediante la piattaforma. Di conseguenza, tale persona dovrebbe essere classificata come lavoratore subordinato con tutti i diritti e gli obblighi derivanti da tale situazione occupazionale, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, ai contratti collettivi e alle prassi in vigore. La presunzione legale dovrebbe applicarsi in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari pertinenti e

(24) Quando controllano determinati elementi dell'esecuzione del lavoro, le piattaforme di lavoro digitali agiscono in qualità di datori di lavoro in un rapporto di lavoro. La direzione e il controllo, o la subordinazione giuridica, sono elementi essenziali della definizione del rapporto di lavoro negli Stati membri e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. I rapporti contrattuali in cui le piattaforme di lavoro digitali esercitano un certo livello di controllo su alcuni elementi dell'esecuzione del lavoro dovrebbero pertanto essere considerati, in virtù di una presunzione legale, come un rapporto di lavoro tra la piattaforma digitale e la persona che svolge un lavoro mediante la piattaforma. Di conseguenza, tale persona dovrebbe essere classificata come lavoratore subordinato con tutti i diritti e gli obblighi derivanti da tale situazione occupazionale, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, ai contratti collettivi e alle prassi in vigore. La presunzione legale dovrebbe applicarsi in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari pertinenti e

dovrebbe andare a vantaggio della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. Anche le autorità incaricate di verificare il rispetto della legislazione pertinente o di applicarla, quali gli ispettorati del lavoro, gli organismi di protezione sociale o le autorità fiscali, dovrebbero potersi basare su tale presunzione. Gli Stati membri dovrebbero predisporre un quadro nazionale per ridurre le controversie e aumentare la certezza del diritto.

dovrebbe andare a vantaggio della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. Anche le autorità incaricate di verificare il rispetto della legislazione pertinente o di applicarla, quali gli ispettorati del lavoro, gli organismi di protezione sociale o le autorità fiscali, dovrebbero potersi basare su tale presunzione. Gli Stati membri dovrebbero predisporre un quadro nazionale per ridurre le controversie e aumentare la certezza del diritto. ***A tale riguardo, i quadri nazionali dovrebbero tenere conto delle opportunità offerte dalle piattaforme e dai servizi collaborativi nei settori dei trasporti e del turismo. I quadri nazionali dovrebbero altresì prevedere l'autonomia e la flessibilità necessarie per tali settori.***

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) La direttiva dovrebbe includere i criteri che permettono di stabilire se una piattaforma di lavoro digitale controlla l'esecuzione del lavoro, al fine di rendere operativa la presunzione legale e facilitare l'applicazione dei diritti dei lavoratori. Tali criteri dovrebbero ispirarsi alla giurisprudenza dell'Unione e nazionale e tenere conto dei concetti nazionali di rapporto di lavoro. I criteri dovrebbero includere elementi concreti che dimostrano che la piattaforma di lavoro digitale, ad esempio, stabilisce nella pratica, non limitandosi a raccomandarle, le condizioni di lavoro o la retribuzione o le une e l'altra, impartisce istruzioni sulle modalità di esecuzione del lavoro o impedisce alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali di sviluppare contatti commerciali con potenziali clienti. Ai fini della sua efficacia pratica, per l'applicazione della presunzione

#### *Emendamento*

(25) La direttiva dovrebbe includere i criteri che permettono di stabilire se una piattaforma di lavoro digitale controlla l'esecuzione del lavoro, al fine di rendere operativa la presunzione legale e facilitare l'applicazione dei diritti dei lavoratori. Tali criteri dovrebbero ispirarsi alla giurisprudenza dell'Unione e nazionale e tenere conto dei concetti nazionali di rapporto di lavoro. I criteri dovrebbero includere elementi concreti che dimostrano che la piattaforma di lavoro digitale, ad esempio, stabilisce nella pratica, non limitandosi a raccomandarle, le condizioni di lavoro o la retribuzione o le une e l'altra, impartisce istruzioni sulle modalità di esecuzione del lavoro o impedisce alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali di sviluppare contatti commerciali con potenziali clienti. Ai fini della sua efficacia pratica ***e onde evitare l'incertezza giuridica***, per l'applicazione

*dovrebbero* sempre essere *soddisfatti due* criteri. Allo stesso tempo i criteri non dovrebbero contemplare le situazioni in cui le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sono veri lavoratori autonomi. I veri lavoratori autonomi sono responsabili in prima persona, nei confronti dei loro clienti, del modo in cui svolgono il proprio lavoro e della qualità della propria produzione. La libertà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di rifiutare incarichi, di ricorrere a subappaltatori o sostituti o di lavorare per terzi è una caratteristica del vero lavoro autonomo. La limitazione di fatto di tali facoltà tramite una serie di condizioni o un sistema di sanzioni dovrebbe pertanto essere considerata un elemento di controllo dell'esecuzione del lavoro. Anche la supervisione attenta dell'esecuzione del lavoro o la verifica scrupolosa della qualità dei risultati del lavoro, tra l'altro con mezzi elettronici, quando non consiste semplicemente nell'uso di recensioni o valutazioni da parte dei destinatari del servizio, dovrebbe essere considerata un elemento di controllo dell'esecuzione del lavoro. Al tempo stesso le piattaforme di lavoro digitali dovrebbero poter progettare le loro interfacce tecniche in modo da garantire una buona esperienza dei consumatori. Le misure o le regole imposte dalla legge o *necessarie* per salvaguardare la salute e la sicurezza dei destinatari del servizio non dovrebbero essere intese come volte a controllare l'esecuzione del lavoro.

della presunzione *dovrebbe* sempre essere *soddisfatta la maggioranza dei* criteri. Allo stesso tempo i criteri non dovrebbero contemplare le situazioni in cui le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sono veri lavoratori autonomi. I veri lavoratori autonomi sono responsabili in prima persona, nei confronti dei loro clienti, del modo in cui svolgono il proprio lavoro e della qualità della propria produzione. La libertà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di rifiutare incarichi, di ricorrere a subappaltatori o sostituti o di lavorare per terzi è una caratteristica del vero lavoro autonomo. La limitazione di fatto di tali facoltà tramite una serie di condizioni o un sistema di sanzioni dovrebbe pertanto essere considerata un elemento di controllo dell'esecuzione del lavoro. Anche la supervisione attenta dell'esecuzione del lavoro o la verifica scrupolosa della qualità dei risultati del lavoro, tra l'altro con mezzi elettronici, quando non consiste semplicemente nell'uso di recensioni o valutazioni da parte dei destinatari del servizio, dovrebbe essere considerata un elemento di controllo dell'esecuzione del lavoro. Al tempo stesso le piattaforme di lavoro digitali dovrebbero poter progettare le loro interfacce tecniche in modo da garantire una buona esperienza dei consumatori. Le misure o le regole imposte dalla legge *locale o dai regolamenti applicabili o da accordi di contrattazione collettiva* per salvaguardare la salute e la sicurezza dei destinatari del servizio, *per fornire servizi adeguati ai consumatori, per prevenire le frodi ai danni dei consumatori o dei lavoratori delle piattaforme digitali e per conseguire gli obiettivi relativi alla mobilità a emissioni basse o pari a zero* non dovrebbero essere intese come volte a controllare l'esecuzione del lavoro.

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Il rapporto tra una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e una piattaforma di lavoro digitale potrebbe non soddisfare i requisiti di un rapporto di lavoro secondo la definizione stabilita nel diritto, nei contratti collettivi o nelle prassi in vigore nel rispettivo Stato membro, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche se la piattaforma di lavoro digitale controlla un determinato aspetto dell'esecuzione del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari o amministrativi o in entrambi dimostrando, sulla base della suddetta definizione, che il rapporto in questione non è un rapporto di lavoro. Il trasferimento dell'onere della prova alle piattaforme di lavoro digitali è giustificato dal fatto che esse dispongono di un quadro completo di tutti gli elementi fattuali che determinano il rapporto, in particolare degli algoritmi attraverso i quali gestiscono le attività. I procedimenti giudiziari e i procedimenti amministrativi avviati dalle piattaforme di lavoro digitali al fine di confutare la presunzione legale **non** dovrebbero avere un effetto sospensivo sull'applicazione della stessa. L'esito positivo dei procedimenti amministrativi atti a confutare la presunzione non dovrebbe precludere l'applicazione della presunzione nei procedimenti giudiziari successivi. Se la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali ed è oggetto della presunzione intende confutare la presunzione legale, la piattaforma di lavoro digitale dovrebbe essere tenuta ad assistere tale persona, in particolare fornendo tutte le informazioni pertinenti detenute dalla piattaforma

#### *Emendamento*

(28) Il rapporto tra una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e una piattaforma di lavoro digitale potrebbe non soddisfare i requisiti di un rapporto di lavoro secondo la definizione stabilita nel diritto, nei contratti collettivi o nelle prassi in vigore nel rispettivo Stato membro, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche se la piattaforma di lavoro digitale controlla un determinato aspetto dell'esecuzione del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari o amministrativi o in entrambi dimostrando, sulla base della suddetta definizione, che il rapporto in questione non è un rapporto di lavoro. Il trasferimento dell'onere della prova alle piattaforme di lavoro digitali è giustificato dal fatto che esse dispongono di un quadro completo di tutti gli elementi fattuali che determinano il rapporto, in particolare degli algoritmi attraverso i quali gestiscono le attività. I procedimenti giudiziari e i procedimenti amministrativi avviati dalle piattaforme di lavoro digitali al fine di confutare la presunzione legale dovrebbero avere un effetto sospensivo sull'applicazione della stessa ***onde evitare l'applicazione e la successiva confutazione nei casi di lavoro autonomo effettivo***. L'esito positivo dei procedimenti amministrativi atti a confutare la presunzione non dovrebbe precludere l'applicazione della presunzione nei procedimenti giudiziari successivi. Se la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali ed è oggetto della presunzione intende confutare la presunzione legale, la piattaforma di lavoro digitale dovrebbe essere tenuta ad assistere

riguardanti tale persona. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli orientamenti necessari per le procedure volte a confutare la presunzione legale.

tale persona, in particolare fornendo tutte le informazioni pertinenti detenute dalla piattaforma riguardante tale persona. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli orientamenti necessari per le procedure volte a confutare la presunzione legale.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis)** *L'assegnazione del lavoro attraverso algoritmi, una caratteristica essenziale del modello aziendale di molte piattaforme digitali, aumenta il ricorso a turni brevi e precari e orari instabili e imprevedibili. La direzione, la valutazione e la disciplina algoritmiche intensificano lo sforzo di lavoro aumentando il monitoraggio, accrescendo il ritmo richiesto ai lavoratori, riducendo al minimo le discontinuità nel flusso di lavoro ed estendendo l'attività lavorativa al di là del luogo e dell'orario di lavoro convenzionali. Tuttavia, i lavoratori e i loro rappresentanti hanno spesso scarsa visibilità e poca influenza su tali sistemi algoritmici, sebbene i sistemi abbiano un impatto sull'organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro. Ciò vale in particolare per il trasporto merci e i servizi di consegna.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(32 bis)** *Determinate decisioni, quali il licenziamento o altri provvedimenti disciplinari, dovrebbero sempre essere presi da esseri umani, non*

*da sistemi automatizzati, tenuto conto dell'impatto che tali decisioni esercitano sui lavoratori.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) Il lavoro mediante piattaforme digitali è caratterizzato dall'assenza di un luogo di lavoro comune in cui i lavoratori possano conoscersi e comunicare tra loro e con i loro rappresentanti, anche al fine di difendere i propri interessi nei confronti del datore di lavoro. È pertanto necessario creare canali di comunicazione digitali, in linea con l'organizzazione del lavoro delle piattaforme di lavoro digitali, in cui le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possano interagire ed essere contattate dai loro rappresentanti. Le piattaforme di lavoro digitali dovrebbero creare tali canali di comunicazione all'interno della propria infrastruttura digitale o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto della protezione dei dati personali e astenendosi dall'accedere a tali comunicazioni e dal monitorarle.

#### *Emendamento*

(45) Il lavoro mediante piattaforme digitali è caratterizzato dall'assenza di un luogo di lavoro comune in cui i lavoratori possano conoscersi e comunicare tra loro e con i loro rappresentanti, anche al fine di difendere i propri interessi nei confronti del datore di lavoro. È pertanto necessario creare canali di comunicazione digitali, in linea con l'organizzazione del lavoro delle piattaforme di lavoro digitali, in cui le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possano interagire ed essere contattate dai loro rappresentanti. Le piattaforme di lavoro digitali dovrebbero creare tali canali di comunicazione all'interno della propria infrastruttura digitale o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto della protezione dei dati personali e astenendosi dall'accedere a tali comunicazioni e dal monitorarle. ***È inoltre essenziale che i lavoratori abbiano accesso a una vera contrattazione collettiva o a forme equivalenti di dialogo coerenti con i modelli nazionali del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero ratificare le pertinenti convenzioni dell'OIL e rafforzare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali in materia di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(45 bis)** *Sono state realizzate innovazioni significative nel settore dell'intelligenza artificiale, che sono diventate parte integrante dei modelli di business e del processo decisionale delle società che operano sulle piattaforme digitali. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle piattaforme digitali dovrebbe sostenere la salute, la sicurezza, la vita privata e le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(48 bis)** *Le persone interessate dai sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati dovrebbero avere un accesso significativo ai meccanismi di denuncia e ricorso presso l'autorità nazionale competente.*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali **garantendo** la corretta determinazione della **loro** situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante

1. Scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro **che rispettano la salute, la sicurezza, i diritti e la dignità** delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, **in particolare nei settori europei dei trasporti e del turismo, e segnatamente per quanto riguarda il lavoro in loco determinato dalla piattaforma. Le condizioni di lavoro giuste ed eque sono garantite attraverso la**



piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali nell'Unione.

corretta determinazione della situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, **la sicurezza**, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali nell'Unione, **preservandone lo sviluppo, l'autonomia e la flessibilità e garantendo la certezza del diritto**;

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) "lavoro mediante piattaforme digitali": qualsiasi lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell'Unione da persone fisiche sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona fisica, indipendentemente dal fatto che esista o no un rapporto contrattuale tra tale persona e il destinatario del servizio;

##### *Emendamento*

(2) "lavoro mediante piattaforme digitali": qualsiasi lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale **o reso possibile** e svolto nell'Unione da persone fisiche sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona fisica, indipendentemente dal fatto che esista o no un rapporto contrattuale tra tale persona e il destinatario del servizio;

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono di procedure adeguate per verificare e garantire la corretta determinazione della situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto,

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono di procedure adeguate per verificare e garantire la corretta determinazione della situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto,

dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, e garantire che esse godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione applicabile ai lavoratori.

dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia ***se e ove applicabile***, e garantire che esse godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione applicabile ai lavoratori.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si basa ***principalmente*** sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, tenuto conto dell'uso di algoritmi nell'organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è classificato in un eventuale accordo contrattuale tra le parti interessate. Qualora l'esistenza di un rapporto di lavoro sia accertata sulla base dei fatti, la parte che assume gli obblighi del datore di lavoro è chiaramente identificata conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.

#### *Emendamento*

2. La determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si basa sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, tenuto conto dell'uso di algoritmi nell'organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è classificato in un eventuale accordo contrattuale tra le parti interessate. Qualora l'esistenza di un rapporto di lavoro sia accertata sulla base dei fatti, la parte che assume gli obblighi del datore di lavoro è chiaramente identificata conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri adottano misure di sostegno per garantire la corretta determinazione della situazione occupazionale di cui al paragrafo 1, sostenendo nel contempo lo sviluppo sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali. In particolare essi:***

***a) garantiscono che le informazioni sulla corretta determinazione della***

*situazione occupazionale siano disponibili in modo chiaro, completo e accessibile;*

*b) elaborano orientamenti affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la corretta determinazione della situazione occupazionale;*

*c) elaborano orientamenti affinché le autorità responsabili dell'applicazione individuino e perseguano in maniera proattiva le piattaforme di lavoro digitali non conformi;*

*d) rafforzano i controlli e le ispezioni sul campo effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell'applicazione del diritto del lavoro.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Quando le piattaforme di lavoro digitali sono destinate ad essere datori di lavoro, esse rispettano i corrispondenti obblighi dei datori di lavoro ai sensi del diritto nazionale e dei contratti collettivi applicabili nel settore di attività.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Si presume che un rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale che controlla, ai sensi del paragrafo 2, l'esecuzione del lavoro e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma

Si presume che un rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale che controlla, ai sensi del paragrafo 2, l'esecuzione del lavoro e una persona che svolge un lavoro *che va oltre quanto*

sia un rapporto di lavoro. A tal fine gli Stati membri stabiliscono un quadro di misure conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici e sistemi giudiziari nazionali.

***richiesto dal rapporto commerciale*** mediante tale piattaforma sia un rapporto di lavoro. A tal fine gli Stati membri stabiliscono un quadro di misure conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici e sistemi giudiziari nazionali, ***onde garantire che la presunzione legale possa essere invocata dalle autorità competenti che verificano il rispetto o l'applicazione della legislazione pertinente, nonché dalle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che contestano la classificazione della loro situazione occupazionale.***

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La presunzione legale si applica in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari pertinenti. ***Le autorità competenti che verificano il rispetto della legislazione pertinente o la applicano possono basarsi su tale presunzione.***

##### *Emendamento*

La presunzione legale si applica in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari pertinenti.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Il controllo dell'esecuzione del lavoro ai sensi del paragrafo 1 è inteso come caratterizzato dalla presenza ***di almeno due*** dei seguenti elementi:

##### *Emendamento*

2. Il controllo dell'esecuzione del lavoro ai sensi del paragrafo 1 è inteso come caratterizzato dalla presenza ***della maggioranza*** dei seguenti elementi:

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) determinazione **effettiva** del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livello;

*Emendamento*

a) determinazione **di fatto** del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livello;

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, di rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro;

*Emendamento*

b) obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, di rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro, ***oltre a quanto prescritto dalla legge o necessario per salvaguardare la salute e la sicurezza dei destinatari del servizio o per garantire il funzionamento essenziale del servizio stesso;***

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) supervisione dell'esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici;

*Emendamento*

c) supervisione ***attenta*** dell'esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici ***oltre a quanto previsto per legge o necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei destinatari del servizio o per garantire il funzionamento essenziale del servizio;***

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) **effettiva limitazione**, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti;

*Emendamento*

d) **limitazione di fatto**, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi, **anche da altre piattaforme digitali**, o di ricorrere a subappaltatori o sostituti;

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) **effettiva limitazione** della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

*Emendamento*

e) **limitazione di fatto** della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri adottano misure di sostegno per garantire l'efficace attuazione della presunzione legale di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'impatto sulle start-up, evitando di applicarla ai veri lavoratori autonomi e favorendo la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali. In particolare essi:

*Emendamento*

3. Gli Stati membri adottano misure di sostegno per garantire l'efficace attuazione della presunzione legale di cui al paragrafo 1 **al fine di garantire una protezione efficace dei lavoratori che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nel contesto di un rapporto di lavoro**, tenendo conto dell'impatto **sugli imprenditori e** sulle start-up, evitando di applicarla ai veri lavoratori autonomi e favorendo la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali. In particolare essi:

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) elaborano orientamenti affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la presunzione legale, anche per quanto riguarda le procedure per confutarla conformemente all'articolo 5;

#### *Emendamento*

b) elaborano ***raccomandazioni precise e complete che forniscono*** orientamenti affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la presunzione legale, anche per quanto riguarda le procedure per confutarla conformemente all'articolo 5;

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) elaborano orientamenti affinché le autorità responsabili dell'applicazione individuino e perseguano in maniera proattiva le piattaforme di lavoro digitali non conformi;

#### *Emendamento*

c) elaborano ***lo sviluppo di capacità, orientamenti, attività di formazione e stabiliscono procedure*** affinché ***le autorità nazionali competenti e*** le autorità responsabili dell'applicazione individuino e perseguano in maniera proattiva le piattaforme di lavoro digitali non conformi ***a seguito di una decisione amministrativa o giuridica in materia, onde garantire l'effettiva conformità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva.***

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***d bis) garantiscono che esperti tecnici e specialisti qualificati, in particolare in relazione alla gestione algoritmica,***

*assistano all'occorrenza gli ispettorati del lavoro nello svolgimento dei loro compiti.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) elaborano un meccanismo di consultazione nel quadro del quale le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o le piattaforme di lavoro digitali possono chiedere alle autorità pertinenti di valutare, verificare e giustificare la situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, sulla base del controllo dell'esecuzione del lavoro ai sensi del paragrafo 2.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e ancora in corso a tale data, la presunzione legale di cui al paragrafo 1 si applica solo al periodo che decorre da tale data.

4. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e ancora in corso a tale data, la presunzione legale di cui al paragrafo 1 si applica solo al periodo che decorre da tale data, **fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione applicabile.**

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 5 – comma 1**



*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono la possibilità per ciascuna delle parti di confutare la presunzione legale di cui all'articolo 4 nei procedimenti giudiziari o amministrativi o in entrambi.

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono la possibilità per ciascuna delle parti di confutare la presunzione legale di cui all'articolo 4 nei procedimenti giudiziari o amministrativi o in entrambi. ***Gli Stati membri garantiscono altresì che prima che la presunzione possa essere applicata, ciascuna parte abbia l'opportunità di presentare prove e argomentazioni.***

**Emendamento 52**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se la piattaforma di lavoro digitale sostiene che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'onere della prova incombe alla piattaforma di lavoro digitale. ***Tali procedimenti non hanno effetto sospensivo sull'applicazione della presunzione legale.***

*Emendamento*

Se la piattaforma di lavoro digitale sostiene che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'onere della prova incombe alla piattaforma di lavoro digitale.

**Emendamento 53**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Se la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sostiene che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione,

*Emendamento*

Se la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sostiene che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione,

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la piattaforma di lavoro digitale è tenuta a prestare assistenza ai fini della corretta risoluzione del procedimento, ***in particolare*** fornendo tutte le informazioni pertinenti da essa detenute.

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la piattaforma di lavoro digitale è tenuta a prestare assistenza ai fini della corretta risoluzione del procedimento, fornendo tutte le informazioni pertinenti da essa detenute. ***Gli Stati membri forniscono gli orientamenti necessari per le procedure volte a confutare la presunzione legale. Tali procedimenti si svolgono dinanzi alla rispettiva autorità nazionale nel quadro della pertinente procedura nazionale, in particolare nel caso in cui esista già una presunzione legale e/o una procedura per il riconoscimento della situazione occupazionale a livello nazionale.***

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 5 bis***

***Miglioramento delle condizioni di lavoro dei veri lavoratori autonomi che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali***

***Il perseguimento della corretta determinazione della situazione occupazionale non pregiudica il miglioramento delle condizioni di lavoro dei veri lavoratori autonomi che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Qualora una piattaforma di lavoro digitale decida, su base puramente volontaria o d'intesa con le persone interessate, di pagare per la protezione sociale, l'assicurazione contro gli infortuni o altre forme di assicurazione, per misure di formazione o per prestazioni analoghe ai lavoratori autonomi che lavorano mediante tale piattaforma, dette prestazioni in quanto tali non sono considerate elementi determinanti indicanti l'esistenza di un rapporto di***

*lavoro;*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 5 ter*

*Formazione in materia di sicurezza e  
formazione specifica per il settore dei  
trasporti*

*Le piattaforme di lavoro digitali  
forniscono informazioni e l'accesso a  
corsi di formazione periodici in materia di  
sicurezza e formazione specifica per il  
settore dei trasporti, tenendo conto dei  
requisiti e delle aspettative dei  
consumatori. Esse elaborano dei percorsi  
di formazione e sviluppo professionale  
volti ad ampliare le opzioni professionali  
dei lavoratori.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) i sistemi decisionali automatizzati utilizzati per prendere o sostenere decisioni che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro di tali lavoratori delle piattaforme digitali, ad esempio per quanto riguarda il loro accesso agli incarichi di lavoro, i loro guadagni, la loro salute e la loro sicurezza sul lavoro, il loro orario di lavoro, la loro promozione e la loro situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura del loro account.

b) i sistemi decisionali automatizzati utilizzati per prendere o sostenere decisioni che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro di tali lavoratori delle piattaforme digitali, ad esempio per quanto riguarda il loro accesso agli incarichi di lavoro, ***l'organizzazione del loro lavoro***, i loro guadagni, la loro salute e la loro sicurezza sul lavoro, ***o che sono utilizzati a sostegno delle decisioni che riguardano*** la loro promozione e la loro situazione contrattuale, compresa la limitazione, la

sospensione o la chiusura del loro account.

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv

##### *Testo della Commissione*

iv) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l'account del lavoratore delle piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dal lavoratore delle piattaforme digitali, delle decisioni in merito alla situazione contrattuale del lavoratore delle piattaforme digitali o di qualsiasi decisione con effetti analoghi.

##### *Emendamento*

iv) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l'account del lavoratore delle piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dal lavoratore delle piattaforme digitali, delle decisioni in merito alla situazione contrattuale del lavoratore delle piattaforme digitali o di qualsiasi decisione con effetti analoghi, ***i motivi della promozione e, qualora il processo decisionale sia sostenuto o basato sul monitoraggio e la valutazione delle prestazioni, i criteri utilizzati per la valutazione del comportamento.***

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 sotto forma di un documento che può essere in formato elettronico. Esse forniscono tali informazioni al più tardi il primo giorno lavorativo come pure in caso di modifiche sostanziali e in qualsiasi momento su richiesta dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le informazioni sono presentate in forma ***concisa***, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

##### *Emendamento*

3. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 sotto forma di un documento che può essere in formato elettronico. Esse forniscono tali informazioni al più tardi il primo giorno lavorativo come pure in caso di modifiche sostanziali e in qualsiasi momento su richiesta dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le informazioni sono presentate in forma ***completa***, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) valutano i rischi dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

##### *Emendamento*

a) valutano i rischi dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per la ***non discriminazione e la protezione dei dati nonché per la*** sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti per monitorare l'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati conformemente al presente articolo. Le persone incaricate dalla piattaforma di lavoro digitale di svolgere la funzione di monitoraggio dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione. Esse godono di protezione contro il licenziamento, le misure disciplinari o altri trattamenti sfavorevoli per non aver accolto le decisioni automatizzate o i suggerimenti del sistema in tal senso.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti per monitorare l'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati conformemente al presente articolo. Le persone incaricate dalla piattaforma di lavoro digitale di svolgere la funzione di monitoraggio, ***di adottare decisioni con l'ausilio di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati o di riesaminare le decisioni*** dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione. Esse godono di protezione contro il licenziamento, le misure disciplinari o altri trattamenti sfavorevoli per non aver accolto le decisioni automatizzate o i suggerimenti del sistema in tal senso.

## Emendamento 61

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2002/14/CE, gli Stati membri assicurano l'informazione e **la** consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali o, in mancanza di tali rappresentanti, dei lavoratori delle piattaforme digitali interessati da parte delle piattaforme di lavoro digitali per quanto riguarda le decisioni che possono comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, conformemente al presente articolo.

*Emendamento*

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2002/14/CE, gli Stati membri assicurano l'informazione e ***l'effettiva*** consultazione ***dei lavoratori e*** dei rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali o, in mancanza di tali rappresentanti, dei lavoratori delle piattaforme digitali interessati da parte delle piattaforme di lavoro digitali per quanto riguarda le decisioni che possono comportare l'introduzione o modifiche sostanziali ***riguardanti le condizioni di lavoro e la salute e la sicurezza*** nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***o modifiche nell'assegnazione o nell'organizzazione del lavoro*** conformemente al presente articolo.

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Alle persone che svolgono un lavoro attraverso una piattaforma digitale è riconosciuto il diritto alla portabilità dei dati in linea con il regolamento (UE) 2016/679.***

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Quando le autorità in materia di lavoro e protezione sociale e le altre

1. Quando le autorità in materia di lavoro, ***salute, sicurezza*** e protezione

autorità competenti esercitano le proprie funzioni nel garantire il rispetto degli obblighi giuridici applicabili alla situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e quando i rappresentanti di tali persone esercitano le proprie funzioni di rappresentanza, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano a disposizione di tali autorità e rappresentanti le seguenti informazioni:

sociale e le altre autorità competenti esercitano le proprie funzioni nel garantire il rispetto degli obblighi giuridici applicabili alla situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e quando i rappresentanti di tali persone esercitano le proprie funzioni di rappresentanza, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano a disposizione di tali autorità e rappresentanti le seguenti informazioni:

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le misure adottate per garantire la salute e la sicurezza delle persone che svolgono un lavoro in loco mediante piattaforme digitali nell'ambito dei servizi di trasporto e consegna;***

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) il numero di incidenti e collisioni che hanno causato la morte o lesioni gravi con il coinvolgimento di persone che svolgono un lavoro in loco mediante piattaforme digitali nei settori dei trasporti e delle consegne e altri utenti della strada;***

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le autorità in materia di lavoro e protezione sociale e le altre autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e informazioni in merito a qualsiasi dato fornito. Le piattaforme di lavoro digitali rispondono a tale richiesta entro un periodo di tempo ragionevole fornendo una risposta motivata.

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme di lavoro digitali creino la possibilità, per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, di contattarsi e comunicare tra loro e di essere contattate dai rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali attraverso l'infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto degli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di astenersi dall'accedere a tali contatti e comunicazioni e dal monitorarli.

**Emendamento 68**

*Emendamento*

3. Le autorità in materia di lavoro, **salute e sicurezza** e protezione sociale e le altre autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e informazioni in merito a qualsiasi dato fornito. Le piattaforme di lavoro digitali rispondono a tale richiesta entro un periodo di tempo ragionevole fornendo una risposta motivata.

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme di lavoro digitali creino la possibilità, per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, di contattarsi e comunicare tra loro e di essere contattate dai rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali attraverso l'infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali, **connessioni mobili e fisse ad alta velocità** o tramite mezzi altrettanto efficaci, **essenziali per l'ulteriore sviluppo dei servizi di trasporto digitalizzati**, nel rispetto degli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di astenersi dall'accedere a tali contatti e comunicazioni e dal monitorarli.



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 15 bis***

***Fatto salvo il pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri promuovono la contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali e garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori abbiano il diritto di accedere ai lavoratori delle piattaforme digitali, anche attraverso l'accesso digitale, al fine di organizzare la loro rappresentanza;***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 17.1.2022
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Karima Delli 3.10.2022
<b>Relatore(trice) per parere sostituito(a)</b>	Marianne Vind
<b>Esame in commissione</b>	16.6.2022
<b>Approvazione</b>	3.10.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+:               25 -:               7 0:               13
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Lucia Vuolo, Roberts Zīle
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Leila Chaibi, Nicola Danti, Roman Haider, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Dorien Rookmaker, Annalisa Tardino, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Jörgen Warborn
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Ondřej Kovařík, Eugen Tomac, Iuliu Winkler

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

25	+
ECR	Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Dorien Rookmaker, Roberts Zīle
ID	Paolo Borchia, Roman Haider, Philippe Olivier, Annalisa Tardino
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Henna Virkkunen, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler
RENEW	Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Dominique Riquet
S&D	Erik Bergkvist

7	-
THE LEFT	Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Pimenta Lopes
VERTS/ALE	Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Jutta Paulus

13	0
NI	Mario Furore
RENEW	Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal
S&D	Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti